

(N. 2469)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2733)

d'iniziativa dei deputati DE LAURO MATERA Anna e D'ESTE Ida

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1958

Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole secondarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Si istituiscono in organico le seguenti cattedre di lingue e letterature straniere:

a) nella scuola media: una cattedra ogni tre corsi; eccezionalmente ogni due corsi, quando manchi il terzo, con obbligo di completamento d'orario nelle classi collaterali fino ad un massimo di 18 ore settimanali;

b) nella scuola di avviamento: una cattedra ogni due corsi;

c) nel ginnasio: una cattedra ogni due corsi.

Art. 2.

Le cattedre di lingue e letterature straniere istituite ai sensi del precedente articolo nel ginnasio sono considerate di ruolo A; quelle

istituite nella scuola media e nella scuola di avviamento sono considerate di ruolo B.

Art. 3.

Gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento e nei ginnasi, e inquadrati nei ruoli transitori ordinari, rimangono assegnati alle cattedre di cui sopra, e conservano il diritto al trattamento economico e di carriera di cui in atto fruiscono. Le cattedre rimaste vacanti saranno messe a concorso entro un anno dall'approvazione della presente legge.

Art. 4.

Per disposizione transitoria, vengono assegnati al ruolo A gli insegnanti provenienti dal ruolo del ginnasio, ancorchè forniti di diploma secondo l'articolo 3 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 653.